



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

C.A.P. 09078 - TEL. 0785\329174 ufficio- FAX 0785/3266-
e-mail : migaligio@tiscali.it PEC : protocollo.scanodimontiferrro@pec.comunas.it
<http://www.comune.scanodimontiferrro.or.it>

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Servizi Sociali

INFORMATIVA SUI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

CONGEDI E VOUCHER BABY SITTER

PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO:

Con figli di età inferiore ai 12 anni:

Siete lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari oppure personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19?

A decorrere dal 5 marzo, ciascun genitore alternativamente ha diritto a fruire, per un periodo anche frazionato non superiore a 15 gg. di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo e l'indennità NON spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

In alternativa

Ciascun genitore può scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020 e per un periodo, anche frazionato, di non superiore a 15 gg.

Quali sono le modalità per richiedere il beneficio?

Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

Per quanto riguarda invece il bonus baby sitter l'INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 con le indicazioni per ottenere il beneficio.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB: online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

CONTACT CENTER INTEGRATO: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI: attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sino ad un massimo di 15gg, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1281 del 20 marzo e la circolare n. 45 del 25 marzo con le indicazioni pratiche per richiedere il beneficio. Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro. Per maggiori informazioni visualizza il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e la circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020

Con figli di età inferiore ai 12 anni:

Non siete lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari oppure personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19?

A decorrere dal 5 marzo, ciascun genitore alternativamente ha diritto a fruire, per un periodo anche frazionato non superiore a 15 gg. di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo e l'indennità NON spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Quali sono le modalità per richiedere il beneficio?

Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

Con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sino ad un massimo di 15gg, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1281 del 20 marzo e la circolare n. 45 del 25 marzo con le indicazioni pratiche per richiedere il beneficio. Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro. Per maggiori informazioni visualizza il messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e la circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020

PER DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO:

Siete lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari oppure personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19?

Con figli di età inferiore ai 12 anni:

A decorrere dal 5 marzo, ciascun genitore alternativamente ha diritto a fruire, per un periodo anche frazionato non superiore a 15 gg. di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo e l'indennità NON spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

In alternativa

Ciascun genitore può scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020 e per un periodo, anche frazionato, di non superiore a 15 gg.

Quali sono le modalità per richiedere il beneficio?

Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

Per quanto riguarda invece il bonus baby sitter l'INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 con le indicazioni per ottenere il beneficio.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB: online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

CONTACT CENTER INTEGRATO: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI: attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sino ad un massimo di 15gg, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1281 del 20 marzo e la circolare n. 45 del 25 marzo con le indicazioni pratiche per richiedere il beneficio. Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS:

Con figli di età inferiore ai 12 anni:

A decorrere dal 5 marzo, ciascun genitore alternativamente ha diritto a fruire, per un periodo anche frazionato non superiore a 15 gg. di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. Il congedo e l'indennità NON spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Quali sono le modalità per richiedere il beneficio?

Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

Con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sino ad un massimo di 15gg, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1281 del 20 marzo e la circolare n. 45 del 25 marzo con le indicazioni pratiche per richiedere il beneficio. Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS

Con figli di età inferiore ai 12 anni:

A decorrere dal 5 marzo, ciascun genitore alternativamente ha diritto a fruire, per un periodo anche frazionato non superiore a 15 gg. di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa

Ciascun genitore può scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020 e per un periodo, anche frazionato, di non superiore a 15 gg. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Quali sono le modalità per richiedere il beneficio?

Per quanto riguarda l'indennità, l'INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 con le indicazioni per ottenere il beneficio.

Per quanto riguarda invece il bonus baby sitter l'INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 con le indicazioni per ottenere il beneficio.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB: online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

CONTACT CENTER INTEGRATO: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI: attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sino ad un massimo di 15gg, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine

e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1281 del 20 marzo e la circolare n. 45 del 25 marzo con le indicazioni pratiche per richiedere il beneficio. Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI AD UNA CASSA PREVIDENZIALE DI CATEGORIA (ES. CASSA AVVOCATI, INGEGNERI, MEDICI, DOTTORI COMMERCIALISTI, ECC.)

Con figli di età inferiore ai 12 anni:

A ciascun genitore, iscritto ad una Cassa previdenziale privata, è riconosciuto un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020 e per un periodo, anche frazionato, di non superiore a 15 gg. Il bonus è però subordinato ad una specifica comunicazione da parte della rispettiva cassa previdenziale di appartenenza che stabilirà il numero dei beneficiari.

Quali sono le modalità per richiedere il beneficio?

Il bonus baby sitter è riconosciuto anche agli iscritti a casse non gestite dall'INPS (quali, ad esempio, le casse professionali). L'INPS ha reso noto che i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall'INPS, per effettuare la richiesta della prestazione.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 24 marzo 2020 con le indicazioni per ottenere il beneficio.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

APPLICAZIONE WEB: online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;

CONTACT CENTER INTEGRATO: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

PATRONATI: attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni:

Qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, sino ad un massimo di 15gg, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1281 del 20 marzo e la circolare n. 45 del 25 marzo con le indicazioni pratiche per richiedere il beneficio. Per quanto riguarda i congedi, la richiesta deve essere fatta presso il proprio datore di lavoro.

N.B. La fruizione del congedo è alternativa tra i genitori: la madre o il padre ne potranno fruire solo se l'altro genitore non ne sia beneficiario.

In caso di figli con disabilità, il limite di età non si applica.